

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3060 del 14/06/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI SPA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA CHIABRERA, 34/D AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE CON IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO FUNZIONANTE A GAS METANO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/A. MODIFICA PROVVEDIMENTO DAMB/2016/3327 DEL 14/09/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3171 del 14/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici GIUGNO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI SPA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA CHIABRERA, 34/D AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE CON IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO FUNZIONANTE A GAS METANO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/A. MODIFICA PROVVEDIMENTO DAMB/2016/3327 DEL 14/09/2016

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 06/04/2023 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2023/61328 del 06/04/2023 e le successive integrazioni volontarie acquisite con PG/2023/65932 del 14/04/2023 (pratica ARPAE n. 16118/2023) dal GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI SPA (C.F./P.IVA 00126550409), avente sede legale in Comune di Rimini - Via Chiabrera, 34/D e sede produttiva in Comune di Rimini - Via San Martino in Riparotta, 2/A intesa ad ottenere la modifica dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica - competenza Arpae)*

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(proseguimento senza modifiche-competenza Comune)*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche-competenza Comune)*

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la società esercita l'attività di PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE CON IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO FUNZIONANTE A GAS METANO;

DATO ATTO che il GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI SPA è autorizzato con Provvedimento DAMB/2016/3327 del 14/09/2016 ai sensi del D.P.R. n.59/2013;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTO l'art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell'art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 12/04/2023 PG/2023/0064083 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/90 s.m.i.;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in data 03/05/2023 prot.150331 acquisito in data 03/05/2023 PG/2023/76611 ha espresso parere favorevole di compatibilità urbanistica;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 21/04/2023 PG/2023/70529;

RITENUTO opportuno revocare la precedente autorizzazione rilasciata con provvedimento n.3327 del 14/09/2016 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, la modifica dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) n.3327 del 14/09/2016, in capo al **GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI SPA** avente sede legale in Comune di Rimini - Via Chiabrera, 34/D (C.F./P.IVA 00126550409) per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE CON IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO FUNZIONANTE A GAS METANO nell'impianto sito in Comune di **Rimini - Via San Martino in Riparotta, 2/A** fatti salvi i diritti di terzi, comprendente i seguenti titoli ambientali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica - competenza Arpae)*
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(proseguimento senza modifiche-competenza Comune)*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche-competenza Comune)*

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

- l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la società dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA, in quanto modifica della precedente**, è pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento del Suap del Comune di Rimini prot. n.197474 del 19/09/2016 con scadenza il **18/09/2031**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'AUA **adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpaе Struttura Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpaе Servizio Territoriale di Rimini, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento n. 3327 del 14/09/2016;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La ditta svolge l'attività di “*produzione di energia elettrica e calore con impianto di cogenerazione e teleriscaldamento funzionante a gas metano*” per il comparto P.E.E.P. Viserba.

La modifica richiesta consiste:

- **nella sostituzione del cogeneratore Jenbacher esistente con un nuovo cogeneratore Jenbacher equivalente che origina l'emissione convogliata E4.**

Il gestore dichiara che le altre parti dell'impianto risultano invariate rispetto alla configurazione autorizzata con provvedimento n.3327 del 14/09/2016.

Sono presenti:

- 3 caldaie per la produzione di acqua calda da distribuire mediante teleriscaldamento di potenzialità complessiva pari a: 7,28 MW_t alimentate a metano;
- 1 cogeneratore per la produzione di energia elettrica (motore ad accensione comandata a 12 cilindri) di potenzialità 1,568 MW alimentato a metano;
- 1 microturbina per la produzione di calore ed energia elettrica di potenzialità 0,288 MW alimentata a metano;

La società dichiara:

- un consumo complessivo annuo di 671.100 kg/anno di gas metano;
- che nell'installazione non sono presenti emissioni diffuse.

All'interno dell'edificio sono installati due serbatoi del tipo fuori terra dotati di vasche di contenimento con capacità complessiva minore di 1.000 litri, adibiti al contenimento dell'olio esausto e dell'olio nuovo;

PRESCRIZIONI:

Emissioni esistenti e non oggetto di modifica

E1 – Impianto termico - Caldaia a Condensazione n. 1

Trattasi di medio impianto di combustione esistente ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. *gg-bis* n°1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Combustibile utilizzato: Gas naturale (metano)

Impianto d'abbattimento: non presente

Potenza termica nominale (PTN): 1,139 MW_t

Portata: 1.990 Nm³/h.

Temperatura: 200 °C

Durata: 1000 ore/anno ca.

Altezza: 10 m

Sezione: 0,126 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti (rif. provvedimento n.3327 del 14/09/2016).

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (espressi come CO)	100 mg/ Nm ³

I valori limite di emissione riportati nella seguente tabella si considerano rispettati nel caso venga utilizzato gas naturale (metano), al corretto funzionamento dell'impianto e si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti devono essere dotati, di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.

Autocontrolli: l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2016 s.m.i., devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione (S.C.C.) che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E2 – Impianto termico - Caldaia a Condensazione n. 2

Trattasi di medio impianto di combustione esistente ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. *gg-bis* n°1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Combustibile utilizzato: Gas naturale (metano)

Impianto d'abbattimento: non presente

Potenza termica nominale (PTN): 2,135 MW_t

Portata: 5.180 Nm³/h.

Temperatura: 200 °C

Durata: 100 ore/anno ca.

Altezza: 10 m

Sezione: 0,280 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti (rif. provvedimento n.3327 del 14/09/2016).

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (espressi come CO)	100 mg/ Nm ³

I valori limite di emissione riportati nella seguente tabella si considerano rispettati nel caso venga utilizzato gas naturale (metano), al corretto funzionamento dell'impianto e si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.

Autocontrolli: l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della

manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2016 s.m.i., devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione (S.C.C.) che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E3 – Impianto termico - Caldaia a Condensazione n. 3

Trattasi di medio impianto di combustione esistente ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. *gg-bis* n°1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Combustibile utilizzato: Gas naturale (metano)

Impianto d'abbattimento: non presente

Potenza termica nominale (PTN): 2,135 MW_t

Portata: 5.220 Nm³/h.

Temperatura: 200 °C

Durata: 100 ore/anno ca.

Altezza: 10 m

Sezione: 0,280 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti (rif. provvedimento n.3327 del 14/09/2016).

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	150 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (espressi come CO)	100 mg/ Nm ³

I valori limite di emissione riportati nella seguente tabella si considerano rispettati nel caso venga utilizzato gas naturale (metano), al corretto funzionamento dell'impianto e si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto.

Autocontrolli: l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n° 152/2016 s.m.i., devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione (S.C.C.) che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E5 – Impianto termico - Microturbina

Combustibile utilizzato: Gas naturale (metano)

Impianto d'abbattimento: non presente

Potenza termica nominale (PTN): 2,135 MW_t

Portata: 2.900 Nm³/h.

Temperatura: 100 °C con recupero fumi. 260 °C senza recupero fumi.

frequenza: variabile ore/anno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,126 m²

Durata: 24 ore/giorno

Inquinanti emessi e relativi limiti (rif. provvedimento n.3327 del 14/09/2016).

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (espressi come CO)	100 mg/ Nm ³

I valori limite di emissione riportati nella seguente tabella si considerano rispettati nel caso venga utilizzato gas naturale (metano), al corretto funzionamento dell'impianto e si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Autocontrolli: la ditta dovrà effettuare gli autocontrolli sull'emissione per la verifica del rispetto dei limiti con frequenza semestrale oltre a verificare l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati su apposito registro a disposizione degli organi di controllo competenti.

Considerato che ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. *gg-bis* n°1 del D.Lgs. n. 152/2006, trattasi di medio impianto di combustione esistente. Pertanto gli inquinanti emessi e i relativi limiti, le prescrizioni di cui al punto 4 parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., da rispettarsi a partire dal **1° gennaio 2030** sono i seguenti:

Inquinanti	Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno (O₂) nell'effluente gassoso anidro del 15%
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	100 mg/ Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO _x espressi come SO ₂)	15 mg/Nm ³ *

***Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).**

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n° 152/2016 s.m.i., devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione (S.C.C.) che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Autocontrolli: l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza anche attraverso la manutenzione periodica secondo quanto previsto dal costruttore dell'impianto. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Emissione esistente e oggetto di modifica
--

E4 – Cogeneratore (motore Jenbacher a 12 cilindri ad accensione comandata a ciclo “Otto”)

Combustibile utilizzato: Gas naturale (metano)

Impianto d'abbattimento: catalizzatore ossidante

Potenzialità: 1,584 MW

Portata: 2.778 Nm³/h.

Temperatura: 120 °C con recupero fumi – 450 °C senza recupero fumi

Durata: 11 h/giorno (4.000 ore/anno) ca.

Frequenza: 2 volte nelle 24 h

Altezza: 10 m

Sezione: 0,126 m²

Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. *gg-bis* n° 2 del D.Lgs. n. 152/2006, trattasi di medio impianto di combustione nuovo. Pertanto gli inquinanti emessi e i relativi limiti, le prescrizioni di cui al punto 3 parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006 s.m.i.

Inquinanti	Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno (O ₂) nell'effluente gassoso anidro del 15%
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO _x espressi come SO ₂)	15 mg/Nm ³ *
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	240 mg/Nm ³

***Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).**

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2016 s.m.i., devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione (S.C.C.) che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Autocontrolli: l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza anche attraverso la manutenzione periodica secondo quanto previsto dal costruttore dell'impianto. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
 mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- ☐ Temperatura: 0 °C
- ☐ Pressione: 0,1013 MPa
- ☐ Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017

Polveri Totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA Est) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

Altre prescrizioni:

a. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b. In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino

funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d. Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio del nuovo impianto (E4) con almeno 15 giorni di anticipo;

• i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

e. Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

f. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

g. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

h. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

i. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

j. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incertezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

k. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".

l. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

m. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

n. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o. È facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p. Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "*...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti

di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo

e, possibilmente di una:

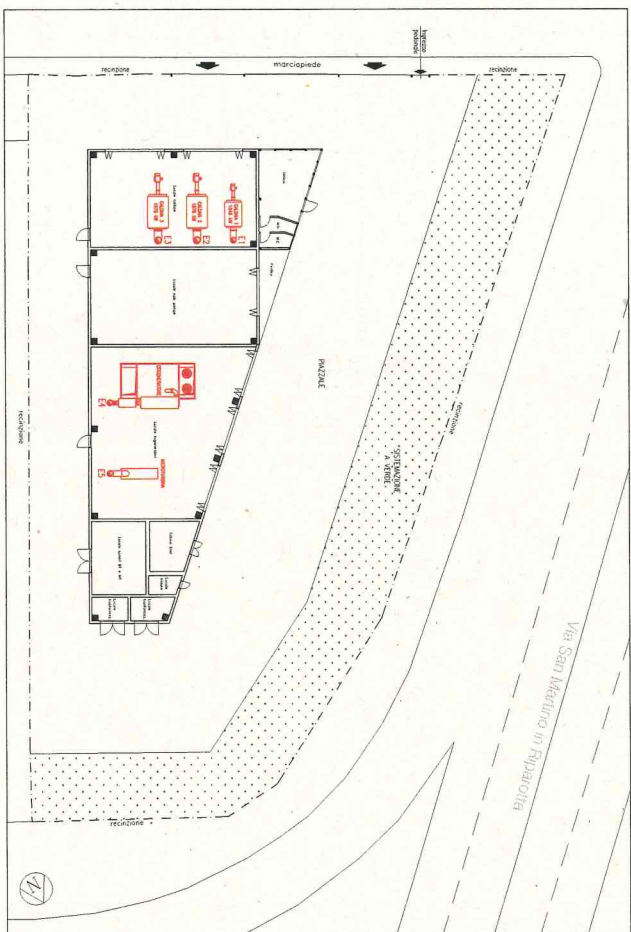
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto

normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

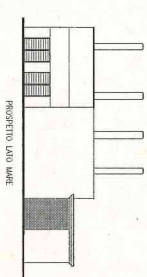
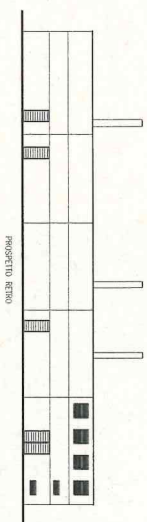
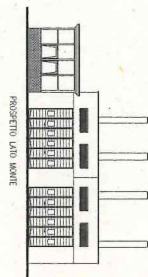
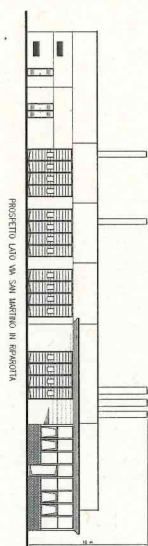
r. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.



- LEGENDA COSETTI TIRABACCHETTI
- E1 - CANTIERI TIRABACCHETTI CANTIERE 1 1000000 60-600000
 - E2 - CANTIERI TIRABACCHETTI CANTIERE 2 1000000 60-600000
 - E3 - CANTIERI TIRABACCHETTI CANTIERE 3 1000000 60-600000
 - E4 - CANTIERI TIRABACCHETTI CANTIERE 4 1000000 60-600000
 - E5 - CANTIERI TIRABACCHETTI CANTIERE 5 1000000 60-600000



MAPPA TOPOGRAFICA 1:2000



SOCIETÀ GAS RIMINI

COMUNE DI RIMINI

COMPARTO

P.E.E.P. VITERBA

CENTRALE DI TERNISCADOMENTO

Via San Martino in Ripartita

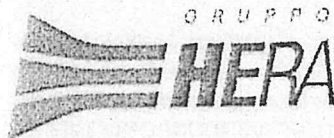
DOMANDA DI MINIMO AUTORIZZAZIONE

ALLE ESERCIZI DI AUTORIZZAZIONE

Autore	Progettista	Verificatore	Approvatore
Autore	Progettista	Verificatore	Approvatore
Autore	Progettista	Verificatore	Approvatore
Autore	Progettista	Verificatore	Approvatore

Attestato di approvazione e progetto

Intervento autorizzato



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Bert Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale Int. vers. € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di RIMINI
Via Rosaspina, 7
47900 Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Originale PEC

Modena, li 16/03/2016
GS/fs prot.gen. n. 35253

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
▪ Riferimento pratica n° 21/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 26545 del 25/02/2016;

▪ Responsabile dello scarico	GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.p.a
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA SAN MARTINO RIPAROTTA, - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Centrale di co-trigenerazione
▪ Potenzialità dell'insediamento	110 mc/a
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fossa imhoff
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Vista l'istanza pervenuta il 25/02/2016 con protocollo n. 26545

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico costituito da: **addolcitore; drenaggio condensa canne fumarie e caldaie; valvole di sicurezza impianto e scarico pilette a pavimento dei locali.**
- 2) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 4) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 5) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 6) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 7) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 8) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il

servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

- 9) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti fognario depurativi
Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.